PROPOSTA DI CONTRATTO DI ADESIONE
ALLA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DEL COMUNE DI RIMINI"

DATI DELL'ASSOCIATO

Il/La sottoscritto/a

Nome: _____ **Cognome:** _____

Residente in _____ (_____)

via_____ **n.** _____

C.F._____

nato a _____ **il** _____

tel. _____

indirizzo e-mail _____

IBAN: _____

(in caso di persona giuridica)

- **in qualità di:**_____**della società** _____
- **P.IVA**_____**Codice ATECO**_____
- **avente sede in** _____
- **n. cell referente**_____
- **indirizzo P.E.C.** _____

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che la società sopra indicata, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE:

☐ **rientra nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI)**

☐ **non rientra nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI)**

(in caso di persona fisica)

Valore Reddito ISEE familiare annuo ☐ **fino a 10.000 Euro** ☐ **tra i 10.001 e i 25.000** ☐ **tra 25.001 e 50.000** ☐ **oltre i 50.001 o non dichiarato**

CHIEDE

di aderire all'Associazione " CER COMUNE DI RIMINI ETS"

A tal fine dichiara di voler aderire in qualità di:

(barrare la casella di interesse)

☐ **Consumer e di essere titolare del POD avente codice IT** _____ **ubicato in via** _____**n.** _____

Per la suddetta utenza è già presente un impianto fotovoltaico _____***[sì / no]***

(*da compilare solo se indicato sì al precedente quesito*)

Per la suddetta utenza è attivo il servizio di Scambio sul Posto _____***[sì / no]*** **; o**

☐ **Prosumer e di essere titolare:**

- di un POD avente codice IT _____ **ubicato in via** _____**n.** _____ **; e**

-di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ubicato a _____**, di potenza nominale pari a** _____**KWp; o**

☐ **Produttore e di essere titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ubicato a** _____**, di potenza nominale pari a** _____**KWp;**

Allegare:

- ***Carta identità (in caso di società del Titolare dell'impresa o Legale Rappresentante);***
- ***Codice Fiscale (in caso di società del Titolare dell'impresa o Legale Rappresentante);***
- ***Bolletta di energia elettrica completa;***
- ***(solo in caso di persona giuridica) Visura camerale***

FAC-SIMILE

L'Associato, come sopra individuato, con la sottoscrizione del presente contratto manifesta la propria volontà di aderire all'associazione riconosciuta denominata "**CER Comune di Rimini ETS**" (qui di seguito "**CER**"), secondo i termini e le condizioni di seguito definite.

(di seguito, la CER e l'Associato, ciascuno come la "**Parte**" e, collettivamente, le "**Parti**")

Premesso che

A) ai sensi dell'articolo 42 bis del D.L 162/2019 e, in seguito alla sua implementazione definitiva, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto legislativo n. 199 del 8/11/2021 la comunità energetica rinnovabile:

(i) è un soggetto di diritto autonomo in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti nella disponibilità giuridica della CER per la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituirne l'attività commerciale e industriale principale;

(ii) persegue quale obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari (di seguito, il "**Beneficio**");

(iii) si fonda sul principio della libera adesione da parte di tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

B) la disciplina in materia di comunità energetiche rinnovabili è fissata, *inter alia*, dall'articolo 42 bis del D.L 162/2019, dalla delibera ARERA 318/2020/R/eel, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 s.m.i. e, in seguito alla sua implementazione definitiva, dall'articolo 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., dalla Delibera ARERA 727/2022 e s.m.i. dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n. 4.14 e s.m.i. e dalle "*Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*" adottate dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. approvate con D.M. MASE n. 106 del 14 marzo 2024 e ss.mm.ii. (di seguito, complessivamente come la "**Normativa**");

C) in conformità con le prescrizioni della Normativa, in data 13/11/2025 è stata costituita l'associazione riconosciuta denominata "CER COMUNE DI RIMINI ETS", quale comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 42 bis del D.L 162/2019 e, in seguito alla sua implementazione definitiva, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021. Copia dello Statuto della CER (di seguito, lo "**Statuto**") è consultabile sul sito www.plangreen.it/la-comunita-energetica-del-comune-di-rimini/ ;

D) ai sensi della Normativa, **Condivisione Energia Rimini S.r.l.**, è il soggetto "Referente" nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "**GSE**"), nonché il soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa, ai sensi dell'articolo 42bis del D.L. 162/2019. Pertanto, al soggetto "Referente" sono trasmesse dal GSE tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi e al servizio di ritiro dell'energia immessa, ivi comprese le eventuali richieste del GSE di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

E) ai sensi della Normativa, i membri della comunità energetica rinnovabile devono conferire mandato senza rappresentanza al Referente affinché il medesimo possa, *inter alia*, trasmettere al GSE: (i) l'istanza per l'attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa dai membri della comunità energetica rinnovabile; e (ii) l'istanza per l'attivazione del servizio di ritiro dell'energia immessa dall'impianto della comunità energetica rinnovabile. Copia del modello di mandato senza rappresentanza, secondo il format predisposto dal GSE, è riportato *sub* Allegato B (di seguito, il "**Mandato**");

F) la CER ha la disponibilità giuridica di un impianto fotovoltaico avente potenza di 1.747,35kW (di seguito, anche solo "**Impianto**");

G) l'Associato intende aderire all'Associazione e, dunque, divenire membro della CER al fine, tra l'altro, di poter beneficiare dei vantaggi ambientali, sociali ed economici derivanti dalla partecipazione alla comunità energetica rinnovabile, in conformità con le prescrizioni di cui alla Normativa;

L'Associato, come sopra individuato, intende dunque aderire all'Associazione, in qualità di **"Consumer"** (ossia titolare di un punto di connessione di un'unità di consumo, che preleva energia dalla rete, per proprio uso finale, attraverso un POD al medesimo intestato, partecipando in tal modo alla condivisione dell'energia rinnovabile generata da impianti di produzione facenti parte della medesima configurazione), di **"Prosumer"** (ossia titolare/gestore di un impianto di produzione

FAC-SIMILE

di energia elettrica da fonti rinnovabili e di una unità di consumo che consuma parte o tutta l'energia generata, e che immette l'eccedenza prodotta dal proprio impianto di produzione nella rete, per condividerla all'interno della CER, nell'ambito della configurazione attiva di cui fa parte), o di "**Produttore**" (inteso come titolare/gestore di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che immette tutta l'energia prodotta dall'impianto in rete, per la condivisione con gli altri membri della CER nell'ambito della specifica configurazione di cui fa parte);

H) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni secondo cui sarà regolato il rapporto tra la CER e l'Associato, definendo i rispettivi diritti ed obblighi al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Normativa tempo per tempo vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse ed Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di adesione alla CER (di seguito, anche solo "**Accordo**").

1.2 E' allegato al presente Accordo:

(i) Allegato A: Mandato

Lo Statuto della CER è consultabile sul sito www.plangreen.it/la-comunita-energetica-del-comune-di-rimini/

Articolo 2

Adesione

2.1. Fermo l'avveramento della Condizione (come di seguito definita), con la sottoscrizione del presente Accordo l'Associato aderisce alla CER e si impegna a cooperare in buona fede con la medesima al fine di permettere alla "CER COMUNE DI RIMINI ETS" di fare tutto quanto necessario per raggiungere i propri fini sociali, così come meglio definiti nello Statuto.

2.2. In seguito all'avveramento della Condizione, su richiesta della "CER COMUNE DI RIMINI ETS", l'Associato dovrà sottoscrivere il Mandato allegato *sub* B, al fine di conferire a Condivisione Energia Rimini S.r.l., nella sua qualità di Referente, tutti i necessari poteri e facoltà per (i) trasmettere al GSE, ai sensi della Normativa, l'istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e l'istanza per l'attivazione del servizio di ritiro dell'energia immessa in rete dall'Impianto; e (ii) fare tutto quanto necessario per assicurare la più efficiente gestione del rapporto di Condivisione Energia Rimini S.r.l. con il GSE, i gestori di rete e tutte le eventuali Pubbliche Amministrazioni.

A tal fine, sottoscrivendo il presente Accordo, l'Associato manifesta ogni necessario consenso in favore di Condivisione Energia Rimini S.r.l. affinché la stessa possa eseguire tutte le attività di cui al Mandato. Inoltre, riconosce espressamente in favore di "CER COMUNE DI RIMINI ETS" tutte le facoltà necessarie a che la medesima, anche nell'interesse dell'Associato, agisca in modo utile per il perseguimento dei fini sociali.

2.3. L'adesione alla CER non determina in alcun modo per l'Associato la perdita dei propri diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. L'adesione alla CER non comporta – e non comporterà per l'intera durata del rapporto di associazione - alcun onere, costo o spesa, a qualsiasi titolo, in capo all'Associato, per vicende che dovessero interessare l'Impianto. Ugualmente, nessuna responsabilità economica e/o contrattuale deriverà in capo all'Associato, a qualsiasi titolo, per vicende connesse alle attività che saranno eseguite dalla CER nel perseguimento dei propri fini sociali.

2.4. Fermo l'avveramento della Condizione, l'Associato, qualora Prosumer o Produttore, si impegna a mettere a disposizione della CER l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui sarà intestatario, una volta realizzato, ed a conferire alla CER, che accetta, la disponibilità ed il controllo del proprio impianto in relazione all'energia elettrica prodotta ed oggetto di condivisione, per consentire alla CER il perseguimento del proprio scopo associativo; a tal fine l'Associato Prosumer o Produttore si impegna a sottoscrivere, qualora richiesto, tutti i documenti prescritti dalle regole operative del GSE e ad offrire alla CER ogni collaborazione necessaria, ai sensi della Normativa, in relazione alla messa a disposizione del proprio impianto fotovoltaico, per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso ed ai relativi benefici. Resta inteso che la CER avrà la disponibilità dell'energia elettrica prodotta dall'impianto dell'Associato Prosumer/Produttore esclusivamente nella misura e nei limiti in cui ciò sia necessario per accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso, mentre ogni altro diritto e facoltà inerenti la produzione di energia elettrica immessa in rete (a mero titolo esemplificativo, la facoltà di cederne la proprietà attraverso la sottoscrizione di contratti di vendita), salvo diverso accordo delle Parti, resterà direttamente in capo all'Associato Prosumer/Produttore. Spetteranno pertanto a quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le Parti, tutti gli importi a titolo di valorizzazione della vendita dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dall'impianto di sua competenza e riconosciuti dal GSE, in caso di richiesta di ritiro dedicato, o da altro acquirente.

Articolo 3

Efficacia dell'adesione

3.1. In conformità con le prescrizioni dello Statuto, il Consiglio Direttivo verificherà la sussistenza in capo all'Associato di tutti i requisiti fissati dalla Normativa per l'adesione alla CER e, in seguito al positivo esito di tale verifica,

FAC-SIMILE

accoglierà la richiesta di adesione (di seguito, "**Condizione**").

L'iscrizione dell'Associato decorrerà dalla data della deliberazione di ammissione assunta dal Consiglio Direttivo che dovrà essere prontamente comunicata dalla "CER COMUNE DI RIMINI ETS" all'Associato.

3.2. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo dovesse ritenere non accoglibile l'istanza di adesione, la delibera di rigetto dovrà essere comunicata entro 30 giorni dalla CER all'Associato e, a decorrere dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, il presente Accordo cesserà *ex tunc* di essere valido ed efficace.

Articolo 4

Dichiarazioni e garanzia dell'Associato

4.1. L'Associato dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità ed intendendo pertanto tenere manlevata ed indenne la "CER COMUNE DI RIMINI ETS" per ogni eventuale conseguenza derivante da omissioni, inesattezze o dichiarazioni mendaci:

i) che tutte le informazioni riportate nel testo del presente Accordo e, in particolare, quelle relative al POD, come sopra identificato, nonchè tutte le informazioni relative all'impianto fotovoltaico oggetto di inserimento in una configurazione della CER fornite dall'Associato ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, sono corrette e veritiere e ciò anche al fine di evitare contestazioni e/o procedimenti sanzionatori da parte del GSE in sede di verifica e ispezione presso l'Impianto della CER e/o in relazione alla CER medesima;

ii) di aver preso visione e di ben conoscere tutti i termini e le previsioni del Mandato e di obbligarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo;

iii) di aver preso visione e di ben conoscere tutti i termini e le previsioni dello Statuto e di obbligarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo;

iv) che tutti i diritti e facoltà riconosciute dalla Normativa e dallo Statuto in favore dell'Associato saranno esercitati dal medesimo con modalità tali da garantire il raggiungimento del fine sociale proprio della "CER COMUNE DI RIMINI ETS".

v) che il valore del Reddito ISEE familiare autodichiarato in epigrafe è corretto e veritiero; l'Associato prende atto che la CER effettuerà controlli a campione sulla veridicità di tale dato;

Nel caso in cui l'Associato sia una persona giuridica, dichiara e garantisce altresì:

vi) che il proprio codice ATECO prevalente è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

vii) di non necessitare di autorizzazioni, approvazioni o atti integrativi per il perfezionamento del presente Accordo;

viii) di essere una società regolarmente costituita e validamente operante secondo la propria giurisdizione di appartenenza;

ix) di avere pieni poteri e capacità per svolgere la propria attività;

x) di non essere in stato di liquidazione volontaria, non essere dichiarato fallito e/o sottoposto a procedure prefallimentari e/o a procedure analoghe applicabili ad un soggetto della propria natura;

xi) di avere pieni poteri e capacità per sottoscrivere ed eseguire il presente Accordo.

Articolo 5

Obblighi della CER

5.1. In conformità con le previsioni della Normativa e del Mandato, Condivisione Energia Rimini S.r.l., in qualità di Referente, presenterà al GSE l'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso al fine di ottenere la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa dagli associati e, qualora espressamente delegato dall'Associato Prosumer o Produttore, l'istanza di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili di quest'ultimo.

In seguito all'accoglimento da parte del GSE dell'istanza di Condivisione Energia Rimini S.r.l. di (i) accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso; e (ii) di ritiro dell'energia immessa in rete, "Condivisione Energia Rimini S.r.l." sottoscriverà con il GSE:

a) la convenzione per il riconoscimento delle somme relative alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa dalla CER (di seguito, complessivamente, gli "**Incentivi**"); e

b) la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto (di seguito, la "**Convenzione RID**").

5.2. L'Associato accetta e riconosce che "Condivisione Energia Rimini S.r.l.", secondo propria valutazione discrezionale, al fine di operare la più efficiente gestione dell'Impianto, potrà di tempo in tempo recedere dalla e/o risolvere la Convenzione RID e sottoscrivere contratti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto (*i.e.* PPA) con operatori del settore operanti nel libero mercato.

5.3. "CER COMUNE DI RIMINI ETS" dichiara e garantisce che per l'intera durata del rapporto di associazione nessuna responsabilità deriverà in capo all'Associato dalla gestione dei rapporti relativi all'Impianto, alla sua disponibilità giuridica e alla sua manutenzione e che l'adesione alla CER non comporta – e non comporterà per l'intera durata del rapporto di associazione - alcun onere, costo o spesa, a qualsiasi titolo, in capo all'Associato, per vicende che dovessero interessare l'Impianto.

Articolo 6

Durata, recesso e risoluzione

6.1 L'adesione dell'Associato della CER è a tempo indeterminato. Tuttavia, in conformità con le prescrizioni della Normativa e dello Statuto, l'Associato potrà in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo e, dunque, cessare il rapporto di associazione e di adesione alla CER, trasmettendo a mezzo PEC o PEO, ove non disponibile la PEC, a "CER COMUNE DI

FAC-SIMILE

RIMINI ETS" una comunicazione di recesso con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

6.2 L'Associato si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente alla CER qualsivoglia variazione dei dati e delle informazioni contenute in epigrafe al presente Accordo e, in particolare, dei dati relativi al POD, pena la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

6.3 Inoltre, nel caso in cui l'Associato dovesse, per qualsiasi ragione e secondo qualunque modalità, cedere (*i.e.* volturare) la titolarità del POD in favore di un terzo, l'Associato dovrà: (i) informare "CER COMUNE DI RIMINI ETS" entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di voltura al competente gestore di rete; e (ii) fare quanto necessario per informare il terzo cessionario del POD circa la possibilità di aderire alla CER.

6.4 Ove la cessione del POD non dovesse essere comunicata alla CER entro il termine di cui al punto 6.3 (i) che precede, la "CER COMUNE DI RIMINI ETS" potrà agire nei confronti dell'Associato per la ripetizione di quanto eventualmente allo stesso corrisposto indebitamente a titolo di Beneficio successivamente all'avvenuta voltura del POD.

Articolo 7

Benefici

7.1 L'Associato è consapevole del fatto che, ai sensi della Normativa e dello Statuto la CER ha quale obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali e/o economici e/o sociali a livello collettivo ai propri membri e/o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

A riguardo, nel perseguimento dei propri fini sociali, "la CER" proporrà ai propri associati nell'ambito dell'Assemblea annuale di approvazione del bilancio, le proposte ritenute maggiormente coerenti con lo scopo anzidetto. In caso di mancata approvazione del bilancio, ovvero nel caso in cui l'Assemblea non esprima un'approvazione a maggioranza semplice per nessuna delle proposte indicate, "la CER" riconoscerà, per l'anno di riferimento, un beneficio economico in favore di ciascun Associato di pari importo, al fine di consentire di mitigare, seppure indirettamente, il costo per l'acquisto dell'energia elettrica sostenuta dall'Associato medesimo. Il beneficio sarà calcolato nei seguenti termini: per ciascun anno solare, il valore del Beneficio spettante agli associati facenti parte di una medesima configurazione sarà determinato dalla CER detraendo dalle somme incassate nell'anno precedente a titolo di Tariffa premio generata dalla configurazione di competenza i seguenti costi: (i) i canoni del Contratto ESCo sottoscritto, in conformità con la Convenzione sottoscritta tra PlanGreen 2e e il Comune di Rimini in data 27/11/2025 e (ii) eventuali somme che "la CER" dovesse ritenere opportuno accantonare per finalità future, comunque coerenti con il perseguimento del proprio scopo sociale e il regolamento applicativo.

7.2 Il Beneficio riconosciuto per l'annualità di adesione e per l'annualità di cessazione del rapporto di associazione, ove erogato nella forma del contributo economico, sarà determinato *pro-rata temporis* in considerazione dei mesi effettivi di adesione.

7.3 Il Beneficio, ove erogato nella forma del contributo economico, sarà pagato dalla "CER COMUNE DI RIMINI ETS" all'Associato sull'IBAN identificato in epigrafe.

7.4 L'Associato accetta e riconosce che l'adesione alla CER non determina per la "CER COMUNE DI RIMINI ETS" alcun obbligo diretto di corrispondere il Beneficio in forma economica, né altre somme di denaro ai membri. Conseguentemente, "la CER" non garantisce al singolo Associato né il pagamento del Beneficio e/o di altre somme, né, ancora, l'erogazione di un Beneficio in altra forma, essendo tale circostanza condizionata dall'effettivo andamento dei consumi degli Associati, dalla produzione degli impianti della CER, ed in generale dal complessivo andamento del conto economico della "CER COMUNE DI RIMINI ETS" e al perseguimento dei fini sociali della medesima in conformità con le previsioni della Normativa.

Articolo 8

Comunicazioni

8.1 Tutte le comunicazioni all'Associato dovranno essere trasmesse dalla "CER COMUNE DI RIMINI ETS" a mezzo PEC e/o PEO, ove non disponibile la PEC, o con raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati in epigrafe.

8.2 Tutte le comunicazioni alla CER dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: cercomunerimini@pec.it

Articolo 9

Trattamento dati personali

9.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 *regolamento generale sulla protezione dei dati* (il "**Regolamento**") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* (il "**Codice**"), "CER COMUNE DI RIMINI ETS" fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali degli Associati effettuato in relazione all'adesione all'associazione.

a. *Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento*: Titolare del trattamento è l'associazione riconosciuta denominata "CER COMUNE DI RIMINI ETS" ("CER COMUNE DI RIMINI ETS" o "**CER**" o, ai fini della presente informativa, il "**Titolare**"), con sede legale in Via Marecchiese n.152, Rimini, indirizzo e-mail: cercomunerimini@plangreen.it.

b. *Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali*: I dati personali formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per consentire di aderire all'associazione, adempiere agli oneri statutari dell'associazione ed esercitare i relativi e reciproci obblighi e diritti derivanti dall'adesione (ad es. gestione del rapporto

FAC-SIMILE

con il GSE, ecc.). Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per procedere all'iscrizione all'associazione ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per "CER COMUNE DI RIMINI ETS" di procedere alla valutazione della richiesta associativa. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire senza necessità del consenso (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento) sulla base della richiesta di adesione presentata dall'Associato.

c. *Modalità di trattamento dei dati personali*: In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante archiviazione su supporti cartacei od elettronici, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

d. *Periodo di conservazione dei dati personali*: I dati personali verranno conservati per il tempo necessario alla gestione dell'adesione a "CER COMUNE DI RIMINI ETS" e comunque per un tempo non eccedente l'adempimento degli obblighi di legge connessi all'iscrizione all'associazione; successivamente i medesimi dati verranno distrutti o resi anonimi.

e. *Destinatari dei dati personali*: Al fine di adempiere ad obblighi derivanti dall'iscrizione all'associazione, i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati dell'associazione autorizzati alla gestione amministrativa e tecnica della CER, nell'ambito delle attività che saranno svolte per assicurare il perseguimento dei fini sociali. I dati personali potranno inoltre essere comunicati a: (i) Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ("**GSE**") per gli adempimenti previsti dalla Normativa; (ii) fornitori che offrono servizi all'associazione nell'ambito della propria attività (es. fornitori che curano la gestione degli archivi informatici o lo sviluppo e la gestione del sito web); (iii) altre pubbliche autorità, enti pubblici ed amministrativi; Ove necessario "CER COMUNE DI RIMINI ETS" ha provveduto a nominare i destinatari dei dati personali quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento; i nominativi di tutti i responsabili possono essere richiesti mediante comunicazione da inviare ai recapiti di seguito indicati.

f. *Trasferimenti extra UE*: Per le finalità sopra indicate i dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

g. Diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento: Mediante comunicazione da inviare all'indirizzo e-mail cercomunerimini@plangreen.it, l'Associato potrà esercitare – con riferimento ai dati personali che lo riguardano -si potranno esercitare, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, tra cui, in sintesi, quelli di:

i. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
i. ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni indicate all'art. 15 del Regolamento;
i. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;
v. ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo;
v. ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
i. essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate;
i. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali.

Un elenco completo dei diritti è reperibile su www.garanteprivacy.it.

h. *Reclamo all'Autorità Garante*: Qualora l'Associato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, può sempre proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all'autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Articolo 10

Altre disposizioni

10.1 Per quanto non contemplato nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni della Normativa tempo per tempo vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili.

10.2 In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Accordo e quelle dello Statuto e/o del Mandato le previsioni dello Statuto e/o del Mandato dovranno considerarsi prevalenti.

10.3 Salvo quanto concordato nell'articolo 6 che precede in materia di voltura del POD, le Parti accettano e riconoscono che il presente Accordo e tutti i diritti dallo stesso derivanti non potranno in nessun caso essere ceduti e/o trasferiti, neppure temporaneamente, a terzi.

10.4 Ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili, l'invalidità o inefficacia di tutte o parte delle clausole del presente Accordo non comporterà l'automatica ed integrale invalidità o inefficacia delle rimanenti clausole dello stesso.

10.5 La mancata contestazione, anche reiterata, da parte di uno dei contraenti, del mancato o inesatto adempimento, anche ripetuto, di una o più delle obbligazioni di cui al presente Accordo, o la tolleranza del medesimo, non costituisce in alcun modo rinuncia ai diritti attribuiti dal presente Accordo, né accettazione del mancato o inesatto adempimento e non priva in alcun modo la Parte che lo ha subito del diritto di esigere il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni predette.

10.6 L'Associato prende atto e riconosce che, ai sensi della normativa vigente in materia di associazioni, i terzi possono far valere i loro diritti sul Patrimonio sociale per le obbligazioni assunte dalle persone che agiscono rappresentando la CER. L'Associato non risponde col proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla CER. Tuttavia, l'Associato risponde anche personalmente e

FAC-SIMILE

solidalmente delle obbligazioni stesse qualora il medesimo abbia agito in nome e per conto della CER.

10.7 Dei debiti della CER a fonte non negoziale (ad es. i debiti tributari) rispondono il Patrimonio sociale dell'Associazione, nonché, in solido, i soggetti che, inforza del ruolo rivestito, abbiano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo in considerazione.

Articolo 11

Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, o che siano comunque connesse all'oggetto del presente Accordo dovranno essere devolute alla competenza esclusiva del Foro di Rimini o, se persona fisica, del Foro di residenza o domicilio elettivo dell'Associato.

Lì ___/_____

[Firma Associato]

[Nome per esteso]

*** ***

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si dà espressa e specifica approvazione a tutto quanto previsto alle clausole qui richiamate per estratto: Articolo 3 (efficacia dell'adesione); Articolo 4 (dichiarazioni e garanzie dell'Associato); Articolo 6 (durata, recesso, risoluzione); Articolo 11 (foro competente)

[Firma Associato]

[Nome per esteso]

Si sottoscrive la presente in segno di accettazione di tutto quanto sopra riportato

"CER COMUNE DI RIMINI ETS"

FAC-SIMILE

Allegato B

Mandato dei produttori e/o clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

SCHEMA DI MANDATO

tra

[*da compilarsi nel caso di persona fisica,*]
Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____(__), il _____, residente in _____, comune di _____(__), CAP _____, codice fiscale _____,

[*da compilarsi nel caso di ditta individuale,*]
Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____(__)], il _____, residente in _____, comune di _____(__), CAP _____, titolare della ditta _____, codice fiscale _____, P. IVA _____, con sede in _____, comune di _____(__), CAP _____,

[*da compilarsi nel caso di studio professionale,*]
Lo studio professionale _____, con sede in _____, comune di _____(__), CAP _____, codice fiscale _____, P. IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a _____(__) il _____,

[*da compilarsi nel caso di persona giuridica,*]
Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____(__), il _____, <legale rappresentante/procuratore> del/della _____, codice fiscale _____, P. IVA _____, con sede in _____, comune di _____(_), CAP _____,

(*Sezione da compilare solo se il mandante riveste il ruolo di cliente finale)*

- cliente finale di energia elettrica titolare del/i punto/i di connessione identificato/i dal/i codice/i POD [inserire tutti i codici POD del cliente finale separati da trattino],

(*Sezione da compilare solo se il mandante riveste il ruolo di produttore*)

- produttore della/e sezione/i di impianto identificata/e dal/i codice/i [inserire tutti i codici sezione inclusi in configurazione afferenti al produttore separati da trattino], collegata/e rispettivamente al/i punto/i di connessione identificato/i dal/i codice/i POD [inserire i codici POD delle sezioni separati da trattino], alimentata/e da fonti rinnovabili[1], soggetto "terzo" rispetto [alla comunità di energia rinnovabile <nome comunità> non essendone membro o socio / alla comunità energetica dei cittadini <nome comunità> non essendone membro o socio / al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente / al gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente / all'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione / al cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione];

- appartenente[2], nella qualità di [inserire: cliente finale o cliente finale e produttore o produttore], alla configurazione di [inserire: comunità di energia rinnovabile essendo divenuto membro o socio di/della <nome comunità> / comunità energetica dei cittadini essendo divenuto membro o socio di/della <nome comunità> / gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente avendo sottoscritto un apposito contratto che ne disciplina i rapporti / gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente avendo sottoscritto un apposito contratto che ne disciplina i rapporti / autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione / cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione];

— mandante —

e

FAC-SIMILE

[1] Ove applicabile

[2] Nel caso in cui il mandante sia un socio o membro della configurazione

Il sottoscritto Paolo Pizzolante nato a Cattolica (RN), il 28/05/1982, Amministratore Delegato di Condivisione Energia Rimini Srl, codice fiscale 04833210406, P. IVA 04833210406, con sede in Via Dell'Industria 2/E, comune di Misano Adriatico (RN), CAP 47843,

— mandatario/Soggetto Referente —

PREMESSO CHE

— con gli artt. 8, 30 e 31 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 199 e con l'art. 14 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 210, sono state definite modalità e condizioni per la condivisione di energia elettrica, in attuazione degli artt. 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e degli artt. 15 e 16 della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

— con la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 e il relativo Allegato A, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito anche, ARERA), ha adottato il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso);

— nel TIAD è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinano i rapporti con il soggetto referente che stipulerà il contratto con il GSE ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;

— con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche, MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e ss.mm.ii. è stata individuata la tariffa incentivante da riconoscere agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di comunità di energia rinnovabile, gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza";

— con le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (nel seguito anche, Regole Operative) verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto dal MASE e pubblicate sul proprio sito istituzionale, il GSE ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto del mandato

1. Il mandatario provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio, come previste nelle disposizioni di riferimento, richiamate in premessa.

2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mandatario si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa [3] ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative, e:

a. a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);

b. ad allegare all'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal mandatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la configurazione di cui il mandatario è Referente;

c. a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;

d. a stipulare con il GSE, in caso di accoglimento dell'istanza, il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;

e. ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione, delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;

f. a consentire al GSE, nell'ambito delle attività di controllo, l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della configurazione;

g. a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione, nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;

h. ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per conto del mandante, con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE;

i. a consentire per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, *qualora rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione*, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;

j. a dare la disponibilità per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, per la partecipazione alle campagne di

FACSIMILE

[3] Nel solo caso di configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza

misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (nel seguito, RSE) ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, per conto del mandante, alla società RSE qualora la configurazione a cui il mandante appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne[3]:

- l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quartiorarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, *qualora il mandante rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione*;
- l'acquisizione delle misure dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti dal GSE tramite il Sistema GAUDI' di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai predetti impianti di produzione, *qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione*;
- l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE;

k. ad acquisire dal mandante e, quindi, a fornire al GSE, mediante l'utilizzo del portale informatico appositamente predisposto (e sempre che non siano già disponibili sul sistema GAUDÌ) i dati relativi all'/agli impianto/i di produzione del mandante indicato/i nel presente contratto, *qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione*, perché siano inseriti nella configurazione ai fini della determinazione dell'energia condivisa;

l. a richiedere la risoluzione di eventuali convenzioni di Scambio sul Posto in essere con il GSE e in capo al mandante, afferenti agli impianti di produzione facenti parte della configurazione, *qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione*.

2. Le attività e gli atti giuridici di cui al presente articolo sono posti in essere dal mandatario con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.

3. Il mandatario, *qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore* nella configurazione, non ha mandato ad immettere in rete l'energia prodotta da impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione e conseguentemente a richiedere la risoluzione di eventuali convenzioni di ritiro dedicato in essere con il GSE ad essi afferenti e in capo al mandante.

Articolo 2
Responsabilità del mandatario nei confronti del GSE e degli altri soggetti istituzionali

1. Nei confronti del GSE, dell'ARERA e del MASE, il mandatario è responsabile dei ritardi, delle omissioni, delle violazioni, delle elusioni, delle irregolarità e di ogni anomalia, comunque qualificabile, che dovesse essere accertata sia con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei clienti finali/produttori alla configurazione, sia con riferimento ai requisiti previsti per gli impianti di produzione dell'energia elettrica condivisa.

2. Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, eventuali recuperi e/o decurtazioni troveranno applicazione nei confronti del mandatario.

3. Resta fermo l'eventuale diritto del mandatario di rivalersi nei confronti dei membri della configurazione.

Articolo 3
Mancato rinnovo e revoca del mandato

1.Il mandato ha una durata annuale con tacito rinnovo ed è revocabile in qualsiasi momento. In caso di revoca, il mandatario è tenuto ad informare tempestivamente il GSE, indicando anche il nominativo e i riferimenti del nuovo mandatario.

2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandatario, l'informazione di cui al comma 1 deve essere comunicata tempestivamente al GSE dal mandante, anche con comunicazione congiunta da parte di tutti i clienti finali/produttori facenti parte della configurazione, ovvero dal nuovo mandatario.

Articolo 4
Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto, trovano applicazione, oltreché le disposizioni del codice civile, le previsioni normative e regolatorie specifiche della disciplina.

Allegati - Documenti di identità dei sottoscrittori

In fede
Luogo e data

Nome Mandante:

Firma Mandante:

Nome Mandatario/Referente:
Condivisione Energia Rimini Srl

Firma Mandatario/Referente:

FACSIMILE